

5  
REPUBBLICA ITALIANA**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 agosto 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

**Modalità di abbonamento e punti vendita:**

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.Lazio.it](http://www.regione.Lazio.it).

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

**S O M M A R I O****PARTE I****ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 giugno 2001, n. 59.

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 638 dell'8 maggio 2001 concernente: «Reg. (CE) n. 1493/1999 e Reg. (CE) n. 1227/2000. Specificazione e rettifica della deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 6 marzo 2001».

Pag. 5

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 giugno 2001, n. 60.

Convalida dell'elezione del consigliere regionale del Lazio del sig. Rea Romolo

Pag. 5

**ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 855.

Comune di Sutri: Progetto per la variazione alle N.T.A. del vigente piano regolatore generale. Restituzione

Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 857.

Comune di Acquapendente: variante generale al piano regolatore generale. Approvazione

Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 889.

Individuazione e nomina del datore di lavoro. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, art. 2, lettera b). Revoca deliberazione Giunta regionale n. 7587 del 17 settembre 1996.

Pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 928.

Presa d'atto dell'attivazione di un servizio per diagnosi e cura (SPDC) presso Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli

Pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 931.

Revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Viterbo per l'anno 2000.

Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2001, n. 337.

Comune di Tuscania (VT). Nulla osta concessione edilizia in deroga per l'ampliamento di un edificio adibito a laboratorio di analisi cliniche e controlli alimentari

Pag. 33

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

28 GIU. 2001

=====

ADDI' **28 GIU. 2001** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - ARACRI - CIARAMELLETTI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° 857

OGGETTO: .....: COMUNE DI ACQUAPEUDENTE:  
VARIANTE GENERALE AL P.R.G. - APPROVAZIONE

.....  


## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 15/01/1972, n. 8;  
VISTA la L.R. 05/09/1972, n. 8;  
VISTA la Legge 12/06/1975, n. 72;  
VISTA la L.R. 08/11/1977, n. 43;  
VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127;

PREMESSO che il Comune di Acquapendente (VT) è disciplinato ai fini urbanistici da Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3315 del 07/05/1991;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/1993, resa esecutiva dal CO.RE.CO. – Sezione di Viterbo nella seduta del 01/06/1993 decisione n. 3554/9 prot. n. 3002 con la quale il Comune di Acquapendente (VT) ha adottato la variante generale al P.R.G. del proprio territorio;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati avvenuta ai sensi e forma di legge, avverso tale variante sono pervenute n. 11 osservazioni nei termini più una osservazione fuori termine dello studio Dr. Ing. Roberto Geronzi che non da luogo a provvedere in quanto non sottoscritta dal ricorrente e non controdedotta dal Comune;

VISTA la deliberazione consiliare n. 37 del 27/05/1993 resa esecutiva dal CO.RE.CO. – Sezione di Viterbo nella seduta del 09/07/1993 decisione n. 4963 prot. n. 4509 con la quale il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate, ed a seguito dell'accoglimento delle osservazioni contrassegnate con i numeri 1,2,4,6,7,9,10, ha disposto di eseguire le necessarie modifiche alla variante generale adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 12/93 e di procedere alla ripubblicazione del progetto di variante generale come modificato dall'accoglimento delle osservazioni;

PRESO ATTO che a seguito della ripubblicazione del progetto di variante generale al P.R.G. decisa con la Delibera di Consiglio Comunale n. 37/93 non sono state presentate osservazioni come attestato dal Sindaco in data 14/12/1995;

VISTA la nota del 11/07/1994 n. 12373 ed il parere urbanistico a firma dell'Arch. Roberto Sartori parte integrante della stessa, con la quale l'Assessorato Agricoltura – Foreste ed Usi Civici, ha attestato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 03/01/1986 n. 1 che la proposta urbanistica in oggetto riguarda terreni di natura privata liberi da diritti civici e che può proseguire il suo iter amministrativo di approvazione con l'inclusione nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione, in sostituzione di quello riportato a pagina 27 del testo adottato, del seguente articolo:

- Aree demaniali e private gravate da usi civici e diritti collettivi –

“Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme”:

- a) “le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti”;



2)

- b) "le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni";
- c) "le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate;
- d) "le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla Legge 10.06.1927 n. 1766, scioglimento di associazione agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27;
- e) "le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute;
- f) "le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata Legge 1766/27";

"Le predette terre non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella Legge 1766 del 1927".

"Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza".

VISTA la nota del 22/11/1995 n. 4427 con la quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 il proprio parere favorevole a condizione di seguito integralmente riportato:

- parere favorevole per le zone comprese nelle aree indicate come "A" e "B" nelle Tavole integrative n. 8-9-10-11-12-13 (carte della edificabilità);
- nelle zone comprese nelle aree indicate come "C" nelle citate "carte della edificabilità" dovranno essere escluse da qualsiasi intervento edificatorio le aree con acclività maggiore al 30%; quelle che presentano cavità artificiali nonché quelle interessate da possibili esondazioni;
- il parere favorevole è comunque condizionato alla acquisizione per i piani attuativi di ulteriore parere ai sensi dell'art. 13 Legge 64/74 che verrà espresso sulla scorta di studi geomorfologici e tecnici di dettaglio;

(acquapendente)

L'ASSESSORE

IL V. PRESIDENTE  
G. SIMÈONI

IL PRESIDENTE

3)

- qualsiasi intervento edificatorio previsto al di fuori dei piani attuativi dovrà essere supportato da una relazione, firmata da specifico professionista iscritto all'ordine, che valuti la compatibilità geomorfologica del territorio con le previsioni progettuali, e determini, sulla base di accurate indagini geognostiche e geotecniche, le caratteristiche dei terreni in funzione delle opere fondali. Tale elaborato dovrà essere allegato alla relazione di cui all'art. 17 della Legge 02/02/1974 n. 64 da presentarsi al Comune ed al Settore decentrato opere e Lavori Pubblici della Regione Lazio a completamento della documentazione per l'esame del progetto.

La realizzazione delle opere dovrà essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche ed in particolare dei seguenti decreti ministeriali e circolari applicative:

- Decreto Ministero LL.PP. 11.03.1988 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01.06.1988) "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e Circolare LL.PP. 24.09.1988 n. 30488 "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce...";
- Decreto Ministero LL.PP. 12.02.1982 (G.U. 26.02.1982 n. 52) "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e Circolare LL.PP. 24.05.1982 n. 22631;
- Decreto Ministero LL.PP. 24.01.1986 (G.U. 12.05.1986 n. 108) "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche e circolare LL.PP. 19/07/1986 n. 27690".

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante generale in argomento, presentati all'Assessorato all'Urbanistica e Casa sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, I Sezione;

VISTO il voto n. 23/2 emesso nell'adunanza del 18/12/1998 con il quale il menzionato Comitato ha espresso il parere che la variante generale al P.R.G. del Comune di Acquapendente (VT) sia meritevole di approvazione con le modifiche, le ablazioni, le integrazioni e prescrizioni da introdurre d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la lettera 19/03/1999 n. 2402 con la quale l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato le modifiche proposte dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale al Comune di Acquapendente (VT), invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della Legge 6 agosto 1967, n. 765;

(acquapendente)

4)

VISTA la deliberazione consiliare n. 44 del 25/06/1999 con la quale il Comune di Acquapendente (VT) ha approvato le proprie controdeduzioni alle modifiche richieste dal C.T.C.R.;

VISTA la deliberazione consiliare n. 23 del 27/03/2000 con la quale il Comune di Acquapendente (VT), ha approvato una integrazione alle sopra citate controdeduzioni proposte con la deliberazione consiliare n. 44/99;

VISTO il voto n. 446/3 reso nell'adunanza del 15/02/2001 con il quale il C.T.C.R. ha espresso parere favorevole nei limiti e per le motivazioni espresse nei considerato del voto stesso, per l'accoglimento delle controdeduzioni del Comune di Acquapendente al voto n. 23/2;

RITENUTO di condividere e fare propri i predetti voti del C.T.C.R. n. 23/2 emesso nell'adunanza del 18/12/1998 (Allegato "A") e n. 446/3 emesso nell'adunanza del 15/02/2001 (Allegato "B"), che si allegano alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

**DELIBERA**

Con le modifiche, le ablazioni, le integrazioni e prescrizioni contenute nel voto del C.T.C.R. n. 23/2 del 18/12/1998, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegato sotto la lettera "A", con le limitazioni e le motivazioni contenute nel voto del C.T.C.R. n. 446/3 del 15/02/2001 che forma parte integrante della presente delibera cui è allegato sotto la lettera "B", con l'introduzione dell'articolo sopra riportato nelle N.T.A., richiesto dall'Assessore Agricoltura - Foreste e Usi Civici con il parere del 11/07/1994 n. 12373, reso ai sensi della Legge 03/01/1986 n. 1, con le prescrizioni sopra riportate contenute nel parere del 22/11/1995 n. 4427, reso ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 dall'Assessore Utilizzo, Tutela e Valorizzazione Risorse Ambientali, è approvata la variante generale al P.R.G., adottata dal Comune di Acquapendente (VT) con deliberazione consiliare n. 12 del 09/03/1993;

Il progetto è vistato dall'Assessore all'Urbanistica e Casa e dal Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa nell'allegato "A", nell'allegato "B", nei seguenti elaborati adottati con delibera consiliare n. 12 del 09/03/1993:

Tav. B1      Zonizzazione  
Tav. B2      Zonizzazione  
Tav. B3      Zonizzazione Capoluogo

(acquapendente)

5)

Tav. B4	Zonizzazione Frazione Torre Alfina
Tav. B5	Zonizzazione frazione Trevinano
Tav. B6	Zonizzazione Loc. Troscione
Tav. b7	Zonizzazioni
Tav. B8	Zonizzazione Loc. Podere Alfina
Tav. B9	Zone omogenee centri abitati
Tav. B10	Zone omogenee
Tav. B11	Relazione
Tav. B12	Norme Tecniche

e nelle seguenti tavole (carta della edificabilità) relative al parere del 22/11/1995 prot. n. 4427 sulla variante in esame reso ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 dal competente Assessorato:

Tav. 8	Capoluogo
Tav. 9	Fraz. Torre Alfina
Tav. 10	Loc.tà Troscione
Tav. 11	Zonizzazioni 1-2-3-4
Tav. 12	Loc.tà Podere Alfina
Tav. 13	Frazione Trevinano

Le osservazioni sono decise in conformita' a quanto specificato nell'Allegato "A" e nell'Allegato "B".

Il presente provvedimento non e' soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge 15/05/1997, n. 127. La presente delibera sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



3 LUG. 2001